



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del 10/01/2019

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.**

L'anno 2019 addì 10 del mese di gennaio alle **ore 20:10** nella Sede Municipale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del D.lgs. 267/2000, alle ore 19:45, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

FECCI FABIO	SINDACO	Presente
BIZZI DESOLINA	VICE SINDACO	Presente
VERDERI ANTONIO	ASSESSORE	Presente
BARANTANI MARCO	ASSESSORE	Presente
BERTOLANI MARCO	ASSESSORE	Presente
MAINI GIOVANNA	ASSESSORE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DI GILIO VITTORIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, accertata la validità dell'adunanza il SINDACO, FECCI FABIO, ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

La deliberazione consta di n. 01 ALLEGATI

#### 1. - allegato "A" Tariffe



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

### Oggetto:

**APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### VISTO:

- il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ;
- la Legge 15.5.1997 n. 127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
- la Legge 18.6.2009 n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile";
- il D.Lgs. n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
- la Legge 13.8.2010 n. 136, s.m.i., "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
- il D.L. 24.4.2014, n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito in Legge n. 89 del 23.6.2014;
- il D.Lgs. 118 del 23.6.2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021". (18G00172 – GU Serie Generale n. 302 del 31/12/2018 – Suppl. Ordinario n. 62);

#### Richiamato:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento per l'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2018 con la quale è stato approvata, ai sensi dell'art. 170, co 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. **56 del 29/12/2018** con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 118/2011, il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2019/2021 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. **1 del 3/1/2019** con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, il PEG per l'esercizio 2019;

#### PREMESSO che questo Comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.305 del 30/12/2002 con decorrenza dal 1° gennaio 2003 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.290 del 15/12/2005 con decorrenza dal 1° gennaio 2006 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 30% per le superfici superiori al metro quadrato;

PRESO ATTO che l'art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 prevedeva che "Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato";



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

VERIFICATO che il sopra riportato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 è stato abrogato dall'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134;

VISTO l' art. 1, comma 739, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha interpretato il citato art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012, nella parte in cui abroga il comma 10 dell'art. 11 della precitata Legge 449/1997, nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi della facoltà di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, D.L. n. 83/2012.

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";

DATA ATTO pertanto che le tariffe applicate fino all'anno d'imposta 2018 sono quelle in vigore dall'anno d'imposta del 2006;

VISTA la Sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018 che ha ritenuto non corretta l'interpretazione del più sopra riportato art. 1, comma 739, della Legge n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso;

PRESO ATTO che secondo la Corte la disposizione, invece, si limiterebbe a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012, tenuto conto, tra l'altro, che a tale data ai Comuni era stata nuovamente attribuita la facoltà di deliberare le maggiorazioni;

RILEVATO che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, comma 739 della Legge n. 208/2015 non consente di mantenere in vigore le maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10, della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018, come, invece, sembrava dall'interpretazione letterale della disposizione normativa e dalla generalizzata prassi amministrativa adottata dagli Enti comunali;

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, che conferma la non applicazione delle maggiorazioni previste dall'abrogato art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 per gli anni dal 2013 al 2018;

RILEVATO che in merito all'interpretazione dell'art. 1, comma 739 della Legge 208/2015 la giurisprudenza formatasi sul punto non era pervenuta ad uniformità di giudizio: si veda sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 22 dicembre 2014, n. 6201, in riferimento all'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83 del 2012, che ha ritenuto che anche il potere di conferma, tacita o esplicita, in quanto espressione di potere deliberativo, debba tener conto della legislazione vigente. Dunque, venuta meno la norma che consentiva di apportare maggiorazioni all'imposta, gli atti di proroga tacita di queste avrebbero dovuto ritenersi semplicemente illegittimi, perché non poteva essere prorogata una maggiorazione non più esistente; al contrario si vedano parere del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 13 gennaio 2015, n. 368 e le sentenze TAR Veneto, sezione terza, Venezia, sentenza 7 ottobre 2015, n. 1001 e TAR Abruzzo, sezione prima, Pescara, sentenza 15 luglio 2016, n. 269 in base alle quali la persistente facoltà di prorogare tacitamente le tariffe previgenti, in assenza di una norma che imponesse il ripristino della tariffa base ed alla luce del fatto che il potere di disporre aumenti è stato abrogato "dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge" (si intenda D.L. 83/2012), conferma che ciò che è venuto meno è il potere di deliberare nuovi aumenti, mentre l'effetto abrogativo non opera riguardo a quelli deliberati in precedenza;

RILEVATO che l'interpretazione offerta nella predetta sentenza n. 15 del 2018 non ha effetti vincolanti nei confronti della generalità dei consociati per il semplice fatto che non si tratta di una sentenza di accoglimento della questione di legittimità costituzionale, bensì di una decisione riconducibile alla categoria (di elaborazione dottrinale) delle c.d. sentenze interpretative di rigetto che appartenendo al più ampio *genus* delle sentenze di rigetto non hanno né effetti erga *omnes*, né effetti vincolanti nei confronti dei giudici ordinari;



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

RITENUTO necessario un intervento del Legislatore per chiarire la situazione relativamente alla misura tariffaria per l'anno 2019;

VISTO l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

*"919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato."*

DATO ATTO che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società ABACO S.p.A. di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

CONSIDERATA la necessita di mantenere invariato il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone: *"1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:*

Classe I: comuni con oltre 500.000 abitanti;  
Classe II: comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;  
Classe III: comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;  
Classe IV: comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;  
Classe V: comuni fino a 10.000 abitanti.

*2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza."*

VERIFICATO che il Comune di NOCETO al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 12.992 e quindi rientra nella Classe IV al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *"In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

VISTO il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

VISTO l'art. 17, comma 1 bis del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita: *"L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi*



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.”;

RITENUTO di approvare la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetto ALLEGATO I che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicitari non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo per far fronte alle eventuali istanze di rimborso da parte dei contribuenti;

DATO ATTO che le tariffe maggiorate al 50,00% consentono di mantenere il gettito stimato come da bilancio di previsione 2019/2021;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

RICHIAMATI:

- la Deliberazione Consiliare n.56 del 29/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e relativi allegati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n.1 del 03/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Triennio 2019/2021;

VISTO il D.M. Interno 07/12/2018 (GU n. 292 del 17/12/2018) che ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 degli enti locali;

DATO ATTO dell'urgenza di provvedere e ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il capo I° del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

VISTI i pareri, formulati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000, smi, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

### DELIBERA

- 1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di NOCETO, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001 -, maggiorate del 50,00% (*cinquantapercento*) come sviluppate nel prospetto **allegato "A"**, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;



## COMUNE DI NOCETO

P. le Adami 1 43015 NOCETO PR

C.F./P.IVA 00166930347

[www.comune.noceto.pr.it](http://www.comune.noceto.pr.it)

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)

Tel. 0521 – 622 011 Fax. 0521 – 622 100

- 4) di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;
- 5) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente;
- 7) di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

E, stante l'urgenza a provvedere, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese:

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

=====

**Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**II SINDACO  
FECCI FABIO**

**II SEGRETARIO GENERALE  
DI GILIO VITTORIO**



**COMUNE di NOCETO**  
Provincia di Parma  
P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR)  
Codice Fiscale 00166930347

**Comune di Noceto (PR) - Classe IV<sup>a</sup> - Tariffe D.Lgs. 507/93**  
**comprehensive dell'aumento di Euro 3,10 previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/02/2001**  
**Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità OLTRE 1 mq.**

**PUBBLICITA' ORDINARIA (locandine, cartelli, targhe, insegne, ecc.)**

	Sup. <u>FINO</u> a 1 mq.	Sup. <u>OLTRE</u> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	13,427	20,140 al mq.	30,210 al mq.	40,280 al mq.
<b>LOCANDINE ( fino a 1 mq.)</b>				
1 mese	1,342	2,014 al mq.	3,021 al mq.	4,028 al mq.
2 mesi	2,685	4,028 al mq.	6,042 al mq.	8,056 al mq.
3 mesi	4,028	6,042 al mq.	9,063 al mq.	12,084 al mq.

**PUBBLICITA' LUMINOSA**

	Sup. <u>FINO</u> a 1 mq.	Sup. <u>OLTRE</u> 1 mq. e fino a 5,5 mq.	Sup. da 5,51 a 8,5 mq.	Sup. oltre 8,5 mq.
Annuale	26,854	40,280 al mq.	50,350 al mq.	60,420 al mq.
1 mese	2,685	4,028 al mq.	5,035 al mq.	6,042 al mq.
2 mesi	5,370	8,056 al mq.	10,070 al mq.	12,084 al mq.
3 mesi	8,056	12,084 al mq.	15,105 al mq.	18,126 al mq.

DISTRIBUZIONE VOLANTINI

2,582 per giorno e per ciascuna persona

SONORA

7,746 per giorno e per punto di pubblicità

**STRISCIONI TRASVERSALI LA STRADA**

(minimo di 15 giorni in 15 giorni)

20,140 al mq. e per ogni 15 giorni

AUTOMEZZI SUPERIORI AI 30 QUINTALI  
CON RIMORCHIO

74,369  
74,369

AUTOMEZZI INFERIORI AI 30 QUINTALI  
CON RIMORCHIO

49,579  
49,579

ALTRI VEICOLI

24,789

PROIEZIONI:

DAL 1° AL 30° GIORNO  
OLTRE IL 30° GIORNO

2,582 al giorno  
1,291 al giorno

AEREOMOBILI

61,974 al giorno

PALLONI FRENATI

30,987 al giorno

**VISIVA CON AUTOMEZZO (minimo tassabile 1 mese)**

Vedi tariffa ordinaria

**PANNELLI LUMINOSI (messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante)**

Annuale  
FINO a 1 mq.  
41,316

OLTRE 1 mq.  
61,974 al mq.

**COMUNE di NOCETO**

Provincia di Parma

P.le Adami, 1 - 43015 Noceto (PR)

Codice Fiscale 00166930347

**Comune di Noceto (PR) - Classe IV<sup>a</sup> - Tariffe D.Lgs. 507/93  
Tariffe aumentate del 50 % per la pubblicità OLTRE 1 mq.****Tariffe aumentate del 50 % per le affissioni OLTRE 1 mq.****PUBBLICHE AFFISSIONI**

FORMATO FOGLI 70 x 100	Manifesti fino a cm. 100x140 =	2 fogli
	Manifesti fino a cm. 100x210 =	3 fogli
	Manifesti fino a cm. 140x200 =	4 fogli
	Manifesti fino a cm. 200x280 =	8 fogli
	Manifesti fino a cm. 600x280 =	24 fogli

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,704** al foglioTariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,5113****>>>>>AFFISSIONI DI SOLI MANIFESTI FORMATO 70 x 100**

Manifesti fino a cm. 70x100 =	1 foglio
-------------------------------	----------

TARIFFA PER I PRIMI 10 GIORNI **1,136** al foglioTariffa da aggiungere per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione **0,3409****MAGGIORAZIONI**

(da applicare sempre alla tariffa base)

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1) Commissioni inferiori ai 50 fogli 70x100    | Aumento del 50%  |
| 2) Manifesti composti da 8 a 12 fogli compresi | Aumento del 50%  |
| 3) Manifesti superiori ai 12 fogli 70x100      | Aumento del 100% |





**COMUNE DI NOCETO**  
**SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)  
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Sulla proposta n. 27/2019 del SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE  
con firma digitale  
(ANCORATI GIANLUCA)



**COMUNE DI NOCETO**  
**SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

PEC [protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it](mailto:protocollo@postacert.comune.noceto.pr.it)  
Tel. 0521 – 622 131 Fax. 0521 – 622 100

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI**

Sulla proposta n. 27/2019 del SERVIZIO BILANCIO E TRIBUTI ad oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019., ai sensi dell'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147-bis, 1° comma, del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,

**ESPRIME**

parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE  
con firma digitale  
(ANCORATI GIANLUCA)